

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO “SERVIZIO PSICHIATRICO DIAGNOSI E CURA”

TRA

la **Scuola di Psicoterapia Strategica Integrata Seraphicum**, gestita dalla Complesso Scolastico Seraphicum S.r.l. con sede Roma, via del Serafico n. 3, c.a.p. 00142, partita IVA 02081311009, codice fiscale 08530420580, rappresentata dall'amministratore unico ing. Luigi Sepiacci, nato a [REDACTED] codice fiscale [REDACTED] domiciliato nella sede indicata per la carica rivestita, nel seguito detta SCUPSIS,

E

L'**Azienda Sanitaria Locale di Viterbo**, (d'ora in poi denominata “Azienda”) C.F. e P.I. 01455570562, sede Legale in Via Enrico Fermi n. 15 – 01100 Viterbo (VT), nella persona della Dott.ssa Simona Di Giovanni – Direttore Amministrativo ASL/VT, delegata dal Legale Rappresentante ASL/VT, Commissario Straordinario Dott. Egisto Bianconi, con Deliberazione CS n.1250/2023, per le funzioni specifiche di stipula di Contratti e Convenzioni.

PREMESSO

- che SCUPSIS è stata abilitata dal MIUR ad istituire e ad attivare nella sede principale di Roma un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del D.M. 11 dicembre 1998, con decreto direttoriale del 31 luglio 2003 a svolgere un Corso quadriennale di specializzazione post laurea in psicoterapia;
- che nell'ambito di tale corso è previsto che gli allievi effettuino un tirocinio annuale di 150 ore presso strutture pubbliche o private;
- che a tal fine SCUPSIS chiede di poter stipulare una convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio previsto per i propri allievi;
- che SCUPSIS, in cambio della frequenza dei propri tirocinanti nelle strutture indicate, garantisce partecipazione a seminari e altri contributi formativi per il personale operante nei servizi coinvolti nella formazione pratica degli studenti, senza costi per dall'Azienda.

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Oggetto)

L'Azienda si impegna ad accogliere presso le strutture del DSM gli allievi della SCUPSIS senza nessun onere economico a carico dell'Azienda per i tirocinanti frequentanti nel numero di sei (6) tirocinanti/anno per lo svolgimento del tirocinio Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura.

Art. 2 (Modalità)

Per l'attuazione di tale rapporto di collaborazione si conviene che:

- a) SCUPSIS proporrà i nominativi degli allievi che potranno usufruire dell'attività di tirocinio da svolgersi per ore 150 annue, nelle strutture dell'Azienda;
- b) le modalità ed il calendario delle attività pratiche verranno stabiliti dai responsabili delle strutture frequentate secondo gli obiettivi del programma del tirocinio e in accordo con la SCUPSIS che offre la propria disponibilità per la migliore organizzazione delle stesse;
- c) le attività di tirocinio verranno svolte con la supervisione ed il coordinamento di operatori di ruolo dell'Azienda in servizio presso i dipartimenti interessati, assegnati quale tutor dal responsabile del DSM, gli stessi espletteranno tale attività a titolo gratuito e in orario di servizio.

d) Il tirocinio sarà effettuato nelle sedi di Servizio in cui il Tutor Aziendale svolge la propria attività.

Art. 3 (Durata)

La presente convenzione avrà durata di anni uno (1) a partire dalla data della stipula e potrà essere rinnovata su richiesta alla scadenza con le stesse modalità previste per la stipula previo accordo tra le parti. E' escluso il rinnovo tacito. E' ammesso il recesso, da presentare in forma scritta con preavviso di almeno trenta giorni. In caso di recesso e/o di scadenza verranno comunque rispettati gli impegni assunti verso gli studenti tirocinanti.

Art. 4

Il tirocinio formativo professionale non costituisce rapporto di lavoro, il tirocinante è comunque tenuto a:

- svolgere le attività stabilite dai responsabili dell'Azienda;
- rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto attiene a dati e informazioni venuti a sua conoscenza.

Art.5 (Assicurazione)

SCUPSIS provvede a garantire che ciascun tirocinante sia coperto da assicurazione INAIL posizione n. 65455298-21 contro qualsiasi infortunio a se medesimo, nonché dalla polizza Groupama Assicurazioni posizione polizza n. 113269074 per la responsabilità civile verso terzi, per danni a cose o persone durante l'attività di tirocinio. Inoltre gli allievi sono assicurati contro gli infortuni con polizza Groupama Assicurazioni posizione polizza n. 113269074.

L'invio delle relative polizze assicurative all'ASL di Viterbo (Ufficio Formazione e Tirocini) è propedeutica all'inizio del tirocinio e la mancata presentazione è motivo di risoluzione della convenzione.

Art.6 (Codice Etico e Regolamento sulla Sicurezza)

Per tutta la durata del rapporto, i tirocinanti, nell'ambito dello svolgimento delle proprie attività, sono tenuti al rispetto di tutti i Regolamenti aziendali vigenti ed, in particolare, del Codice di comportamento e Regolamento sulla Sicurezza, consultabili sul sito internet aziendale (www.asl.vt.it)

Ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro (art. 2 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori e pertanto l'Università è tenuta a formarli così come recita l'art. 37 co. 14 bis del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. All'avvio dei tirocini, l'Università dovrà trasmettere all'Ufficio Tirocini dell'Azienda gli attestati relativi alla formazione di cui si tratta. Solo una volta acquisiti detti attestati, l'Ufficio Tirocini dell'ASL di Viterbo può procedere all'avvio della relativa procedura.

Art.7 (Trattamento dei Dati)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, nonché della normativa nazionale vigente D. Lgs. n.196/03 così come modificato dal D. Lgs. n.101/18.

Con riferimento alle attività di cui al presente atto le parti si configurano come autonomi Titolari del trattamento dei dati personali.

L'Azienda Sanitaria Locale di Viterbo nominerà, con separato atto, i singoli professionisti coinvolti (tirocinanti) quali autorizzati al trattamento dei dati personali necessari per l'espletamento delle attività oggetto del rapporto convenzionale e per la durata del medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679.

Per tutte le attività previste i professionisti coinvolti (tirocinanti) si impegnano ad assicurare la riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza attraverso l'attività oggetto del presente accordo e ad utilizzarle solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione di quanto concordato tra le parti nel presente protocollo d'intesa.

Art. 8 (Spese)

La presente convenzione è soggetta all'imposta di bollo a carico del soggetto promotore in una delle forme prescritte dal T.U. sull'imposta di bollo e può essere registrata in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, comma 2 del D.P.R. n..131/86, con spese a carico della parte richiedente la registrazione

Art. 9

Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno preventivamente essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle parti contraenti.

Art. 10 (Foro competente)

Le parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione della presente convenzione con bonario componimento. Nel caso in cui la controversia non venga risolta favorevolmente le parti espressamente convengono competente, in via esclusiva, il Foro di Viterbo.

Letta, accettata e sottoscritta.

DATA,

Per C. S. Seraphicum S.r.l.
Il legale rappresentante
Prof. Ing. Luigi Sepiacci

Per l'ASL di Viterbo
Direttore Amministrativo
Dott.ssa Simona Di Giovanni

.....

.....